

Gli enti e le agenzie che intendano procedere, in attuazione della propria programmazione del fabbisogno, al conferimento delle funzioni di direttore di servizio o di coordinatore di unità di progetto a personale esterno, sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, condizionata alla verifica del rispetto del limite percentuale indicato all'art. 29, comma 4-bis della L.R. n. 31/1998 e pari al 8% delle dotazioni organizzative dirigenziali del sistema Regione.

Relativamente alla riassegnazione del personale del Ruolo unico resta fermo l'indirizzo interpretativo del comma 3, dell'art. 21 della L.R. n. 10/2021 fornito dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 18/35 del 10.06.2022 (PTFP 2022-2024)³.

3.3.10 Regime limitativo per le società a controllo pubblico regionale

Le società a partecipazione regionale, totale o di controllo, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento dei costi di funzionamento della struttura e dei connessi costi per il personale, altresì sulla base degli obiettivi fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. N. 175/2016 (T.U.S.P.).

Il regime limitativo delle assunzioni e le regole di contenimento della spesa per il personale applicabili all'Amministrazione controllante sono pertanto estesi alle società partecipate.

Eventuali deroghe a tali limitazioni potranno essere consentite esclusivamente con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta motivata dell'Assessore della struttura titolare della funzione di indirizzo e controllo della società.

Le predette società adottano altresì, con provvedimenti di carattere generale, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi in coerenza con i principi vigenti per l'Amministrazione regionale contenuti nella L.R. n. 31/1998.

³ **Deliberazione Giunta regionale n. 18/35 del 10.06.2022** - M) Indirizzo interpretativo del comma 3, dell'art. 21 della L.R. n. 10 del 21.6.2021. *“Per favorire la gestione integrata del personale del Ruolo unico, rimuovendo gli ostacoli di natura contabile che finora hanno impedito il transito del personale tra le diverse amministrazioni regionali, il comma 3, dell'art. 21 della L.R. n. 10/2021 ha disposto che “Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di riassegnazione del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale del sistema Regione. Al trattamento retributivo continua a provvedere l'amministrazione di provenienza; l'amministrazione di destinazione provvede a rimborsare a quella di provenienza unicamente il trattamento accessorio. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di riassegnazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale”.*

Ciascun dipendente, pertanto, pur continuando ad essere formalmente inquadrato nell'Amministrazione/ente in cui è stato assunto, potrà essere più agevolmente riassegnato presso le altre amministrazioni regionali.

Finora la materia è stata interamente regolata dall'art. 39 della L.R. n. 31/1998 che prevede nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale a tempo indeterminato senza incremento della spesa complessiva per il personale; tale vincolo di invarianza della spesa ha ostacolato l'attuazione dell'istituto della cessione del contratto tra diverse amministrazioni in considerazione del fatto che il trasferimento di personale deve essere accompagnato dal correlato trasferimento delle risorse finanziarie attraverso un atto di variazione tra le differenti missioni e programmi del bilancio regionale non assumibile per via amministrativa.

Poiché le citate disposizioni vigono tutt'ora entrambe nell'ordinamento regionale, si ritiene che l'istituto della riassegnazione previsto dal comma 3, dell'art. 21 della L.R. n. 10 del 2021, possa essere ragionevolmente applicato nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli enti/agenzie regionali il cui costo degli apparati amministrativi viene coperto dall'apposito contributo annuale di funzionamento della Regione. In tale modo l'intero costo retributivo rimane direttamente o indirettamente posto a carico del bilancio regionale.

Il comma 1, dell'art. 39, della L.R. n. 31 del 1998 continuerà invece ad applicarsi nei confronti degli enti che finanziano la struttura amministrativa con risorse proprie (Area ed Enas). “